

LETTERA CIRCOLARE AGLI ISCRITTI
all'albo degli Assistenti Sociali della regione Lombardia
ai sensi del regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare locale approvato dal
Consiglio Nazionale in data 15 novembre 2013

(entrato in vigore a decorrere dal 24 maggio 2014 data di insediamento del Consiglio Territoriale di Disciplina della Lombardia)

Contributo associativo per l'anno 2015
importo, tempi, modalità e sanzioni

E' considerato comportamento non conforme al decoro e alla dignità della professione il mancato versamento dei contributi all'Ordine regionale di appartenenza.

Il rinnovo annuo del contributo: Il Consiglio regionale nella seduta del 17/11/2014 n. 155 ha determinato il contributo annuo dovuto dagli iscritti per l'anno 2015:

- **Importo:** € 105,00 (centocinque,00) *(per l'iscrizione ad entrambe le sezioni dell'albo A o B)*
- **Termine** per il versamento: **28 febbraio 2015**
- **Modalità:** **Mav Bancario** (nel mese di gennaio saranno inviati a tutti gli iscritti al 31/12/2014 i bollettini MAV da utilizzarsi per il versamento presso qualunque sportello bancario).

Prima iscrizione

Contestualmente ha deliberato la riduzione della tassa di prima iscrizione all'albo regionale per l'anno 2015 in € 65,00 (sessantacinque) (riduzione da € 80,00 a € 65,00 come da delibera 226/2012)

Nel caso non venga recapitato il Mav bancario si può effettuare il versamento tramite bonifico:

CARIPARMA Credit Agricole - Agenzia 5 viale Monza 2 - Milano

CODICE IBAN: **IT81A 06230 01653 000043878696**

intestato a: Ordine Assistenti Sociali Regione Lombardia - Via Mercadante, 4 - 20124 Milano

Causale: "nome e cognome dell'assistente sociale - quota associativa 2015"

Effettuato il versamento tramite Bonifico Bancario, inviare tramite fax alla Segreteria copia della ricevuta di pagamento (fax 0286457059) o via mail con ricevuta scannerizzata)

N.B. Il Consiglio regionale per garantire condizioni di miglior favore esenta dal versamento del contributo coloro che presentano formale domanda di cancellazione dall'albo entro il 31 gennaio 2015.

N.B. il rinnovo del contributo annuo è dovuto per tutti gli iscritti all'albo anche nel caso non si eserciti la professione e nel caso in cui venga presentata domanda di cancellazione successivamente al 31 gennaio 2015.

N.B. Il Consiglio regionale con deliberazione n. 225 del 30/10/2013 ha stabilito i criteri per l'esonero e la rateizzazione del contributo annuo nei seguenti casi:

- a) *nel caso di ritardata domanda di cancellazione e per gravi e documentati motivi può essere presentata domanda di esonero al Consiglio (purché la domanda sia presentata entro e non oltre il 31/3). La domanda dovrà essere sostenuta da dimostrati gravi motivi di salute o familiari e sottoposta alla valutazione del Consiglio.*

- b) Nel caso di ritardata domanda di cancellazione e richiesta di esonero senza gravi motivi: quali tardiva cancellazione in presenza di disoccupazione, pensionamento, inattività senza abbandono, etc. potrà essere fatta domanda di rateizzazione del contributo. Le richieste di rateizzazione motivate devono pervenire al Consiglio entro il 30/6.

Il nuovo regolamento disciplinare prevede:

Art. 24 Morosità

1. E' considerato comportamento disciplinarmente rilevante, anche ai sensi del Titolo VII del Codice Deontologico, il mancato versamento dei contributi previsti dalla legge.
2. In caso di mancato pagamento dei contributi nonostante diffida fatta dal Presidente del Consiglio regionale, decorsi 30 giorni dal ricevimento della diffida, il Consiglio regionale dell'Ordine trasmette gli atti al Consiglio di disciplina per l'apertura del procedimento disciplinare.
3. Il pagamento tardivo dei contributi dovuti non comporta automaticamente l'archiviazione del procedimento disciplinare o la revoca della sanzione disciplinare comminata, ma è valutato dal Collegio di disciplina ai predetti fini.

Diffida al pagamento: scaduto il termine del 28 febbraio 2015 il Presidente del Consiglio regionale, rilevata la morosità, provvede, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a diffidare l'iscritto ad effettuare il versamento del contributo entro e non oltre 30 gg. dal ricevimento della diffida, con le seguenti **maggiorazioni:**

- i versamenti a titolo di penale, sono soggetti ad una quota aggiuntiva calcolata sulle somme dovute, nella misura pari a quella del saggio dell'interesse legale in vigore alla data della scadenza del termine;
- le spese sostenute dal Consiglio regionale o interregionale a causa e correlate al mancato versamento sono a carico dell'iscritto moroso. (€ 7,50)

Procedimento disciplinare: decorsi 30 giorni dal ricevimento della diffida, il Consiglio regionale dell'Ordine trasmette gli atti al Consiglio di disciplina per l'apertura del procedimento disciplinare. Il pagamento tardivo dei contributi dovuti non comporta automaticamente l'archiviazione del procedimento disciplinare o la revoca della sanzione disciplinare comminata, ma è valutato dal Collegio di disciplina ai predetti fini

Azione di recupero del credito

I contributi non versati, le relative penalità e gli eventuali costi aggiuntivi costituiscono crediti dell'Ordine regionale a favore del quale sono maturati, esigibili nelle forme di legge anche in caso di trasferimento dell'interessato ad altro Ordine regionale, di sospensione, di radiazione.

Il Consiglio regionale, al termine del procedimento illustrato, apre azioni giudiziali di recupero del credito. L'iscritto moroso dovrà quindi versare oltre all'importo rivalutato con gli interessi e le penalità previste anche le spese legali sostenute.

Milano, Gennaio 2015

Il Tesoriere
a.s. Patrizia Daniela Angeli

La Presidente
a.s. Renata Ghisalberti

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi all'Ufficio di Segreteria negli orari di apertura (tel. 0286457006) - tramite fax (0286457059) - mail info@ordineaslombardia.it - PEC croas.lombardia@pec.it